REGOLAMENTO PER LO STATO DI NECESSITÀ

Il Consiglio Comunale di Locarno

Visto l'art. 13 cpv. 1 lett. c) della Legge federale sulla protezione civile del 17 giugno 1994,

visto l'art. 5 cpv. 2 lett. a) della Legge cantonale di applicazione della Legge federale del 23 marzo 1962 sulla protezione civile del 7 novembre 1988,

visto l'art. 14 della Legge per lo stato di necessità del 15 aprile 1996,

visti gli art. 11-13 del Regolamento d'applicazione della Legge per lo stato di necessità del 15 aprile 1996,

visti gli art.li 107, 118 cpv. 3 e 186 LOC,

visti gli art.li 23 – 26 RALOC,

decreta

Art. 1 Scopo

- ¹Il presente regolamento ha per scopo, verificandosi uno stato di necessità, di:
- a) garantire l'attività amministrativa come pure i servizi pubblici indispensabile a livello locale;
- b) assicurare un intervento coordinato e tempestivo a favore di persone, animali e cose.
- ² A tal fine, esso in particolare:
- a) disciplina i preparativi per lo stato di necessità;
- b) predispone le necessarie misure per un adeguato coordinamento degli interventi tra gli enti pubblici e privati, avvalendosi della collaborazione della Protezione Civile, dell'Esercito e dei Corpi pompieri;
- c) promuove l'aiuto intercomunale e regionale.

Art. 2 Stato di necessità: definizione

È dato stato di necessità quando, a seguito di catastrofi o altre situazioni d'emergenza che comportano un pericolo imminente per il Comune, le persone, gli animali o le cose, non sia più possibile garantire con i mezzi ordinari l'attività amministrativa o i servizi di interesse pubblico, come pure la protezione e l'assistenza delle persone e delle cose a livello locale comunale.

Art. 3 Stato di necessità: dichiarazione

¹ Lo stato di necessità è dichiarato rispettivamente revocato dal Municipio.

Il Municipio quando dichiara lo stato di necessità informa tempestivamente la popolazione sulla situazione; informa inoltre il legislativo comunale sulle misure prese non appena questo sia in grado di funzionare.

- ² Il Municipio provvede all'organizzazione per lo stato di necessità e chiama in servizio gli organismi e i servizi competenti.
- ³ Il Municipio è coadiuvato da uno stato maggiore di condotta locale (SMCL) e da un direttore operativo.
- ⁴ Lo stato maggiore di condotta locale (SMCL) è presieduto da un capo di stato maggiore nella persona del sindaco o di altra persona da lui designata.

Art. 4 Stato maggiore di condotta locale

Lo stato maggiore di condotta locale (SMCL) si compone dei capodicastero sicurezza, opere pubbliche e azienda acqua potabile e dei direttori dei rispettivi servizi e dei loro sostituti. Ad essi sono affiancati almeno un rappresentante del Consorzio protezione civile, del Consorzio servizio autolettiga e dei Corpi pompieri.

Art. 5 Sede

¹Lo stato maggiore di condotta locale (SMCL) ha sede presso lo stabile dei servizi di pronto intervento a Locarno. Il Municipio fa predisporre locali e istallazioni idonee.

²In caso di evento sovracomunale la sede è presso il centro regionale di condotta della protezione civile in Piazza Castello.

Art. 6 <u>Direttore operativo</u>

Il capo di stato maggiore designa, a dipendenza dell'evento, il direttore operativo al quale sono subordinati i servizi e le organizzazioni che operano sul territorio giurisdizionale. A quest'ultimo incombe, a dipendenza della natura dell'intervento, la chiamata dei servizi a lui sottoposti.

Art. 7 Servizi di intervento

I servizi di intervento, a dipendenza dell'evento, comprendono la polizia comunale, i servizi tecnici dell'ufficio tecnico comunale, dell'azienda dell'acqua potabile, i servizi di comunicazione, trasporti e energia, i servizi della salute pubblica, gli organi di intervento veri e propri e i servizi dell'industria e dell'artigianato.

Art. 8 Partecipazione

- ¹ Il Municipio può chiamare a far parte dell'organizzazione di intervento e provvede pure alla relativa istruzione:
- a) le persone che si mettono a disposizione a titolo di volontariato;
- b) i dipendenti dell'amministrazione comunale:

c) le persone particolarmente qualificate astrette al servizio di protezione civile che sono messe a disposizione a tale scopo;

d) in casi eccezionali persone di entrambi i sessi tra i 18 e i 60 anni d'età per un periodo

massimo di 12 giorni sull'arco di 5 anni.

² Coloro che prestano servizio hanno diritto a vitto, alloggio e trasporti gratuiti come pure a un'indennità giornaliera calcolata sulla base dei parametri previsti dalla Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile.

Art. 9 Provvedimenti e misure: a) in generale

- ¹ Dichiarato lo stato di necessità il Municipio è autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie, e segnatamente:
- a) convocare le persone idonee allo scopo e alle esigenze dell'intervento;
- b) requisire i mezzi e i beni necessari; valgono per analogia le norme del diritto federale sulla requisizione.
- ² In tale eventualità non valgono le procedure ordinarie di approvazione, autorizzazione, concessione, aggiudicazione e simili ritenuto il rispetto del principio della proporzionalità e, per quanto possibile, della salvaguardia degli interessi privati.

Art. 10 Provvedimenti e misure: b) in particolare

Dichiarato lo stato di necessità il Municipio o gli altri organismi comunali possono ordinare l'evacuazione delle persone da singoli edifici o da determinate zone della Città e tramite la Pci garantiscono una loro adeguata accoglienza.

Art. 11 Coordinamento

- ¹A dipendenza della natura e della particolarità dell'evento è assicurato il necessario coordinamento con gli altri organismi operativi.
- ²A seconda dell'evento, della sua gravità e estensione lo Stato maggiore d'intervento, in tutto o in parte, partecipa all'organismo di rango superiore attivato nel frattempo.

Art. 12 Spese

Le spese di intervento che non possono essere recuperate tramite contributi dello Stato (Confederazione e Cantone), delle assicurazioni, dei fondi speciali, dei privati ecc. restano a carico del Comune di Locarno. Resta riservato il diritto di rivalsa verso terzi.

Art. 13 Esercitazioni

Almeno una volta all'anno e ogni qualvolta le circostanze lo chiedono il Municipio organizza una prova generale e verifica la prontezza d'intervento dei servizi che possono essere chiamati in caso di necessità.

Art. 14 Organizzazione

L'organizzazione concernente l'attuazione del presente regolamento è descritta negli allegati 1 (organigramma comunale), 2 (allarme e trasmissioni) e 3 (elenco delle persone e degli enti).

Art. 15 Rimedi di diritto

¹Contro le decisioni degli organismi comunali è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni.

²Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale Cantonale Amministrativo.

³Dichiarato lo stato di necessità tutte le decisioni sono immediatamente esecutive e eventuali ricorsi non hanno effetto sospensivo.


Art. 16 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.


Adottato dal Consiglio comunale con risoluzione del 1° luglio 2002. Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione no. 128-RE-7532 del 17 gennaio 2003.

ORGANIGRAMMA COMUNALE

Allegato 1



ALLARME E TRASMISSIONI



Comunicazioni di decisione di intervento e controllo dei risultati ottenuti alle formazioni e ai servizi impiegati